

REGOLAMENTO GENERALE

DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA

Art. 1 - L'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna e la Tirreno Trade srl, nell'esercizio dell'attività commerciale svolta in ambito concorrenziale, promuovono ed organizzano in Cagliari, per il periodo dal 17 al 20 marzo 2013 la 9ª edizione della mostra-convegno Hospitando Sardegna, Salone specializzato delle forniture e dei servizi per alberghi, bar, ristoranti, comunità, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, panifici stabilimenti balneari ed altre strutture ricettive. Nel presente regolamento la semplice dizione di "Fiera" e "Hospitando Sardegna" indica l'organismo o gli organismi che realizzano tale manifestazione.

Art. 2 - La Fiera Internazionale della Sardegna e Tirreno Trade srl, nella loro qualità di Fiera "Hospitando Sardegna", si propongono di presentare alla collettività nazionale il panorama completo delle produzioni e dei servizi inerenti la ricettività, mettendo in evidenza le caratteristiche e la validità dei prodotti medesimi al fine di facilitarne la commercializzazione.

PARTECIPAZIONI

Art. 3 - Possono essere ammessi alla Fiera:

- le Ditte produttrici italiane ed estere;
- gli Agenti, Rappresentanti e Concessionari con contratto di esclusiva per la Sardegna (tali Ditte dovranno esibire a richiesta copia del contratto di esclusiva);
- le Ditte Commerciali, gli Agenti, Rappresentanti e Concessionari qualora non siano presenti in Fiera in qualità di espositori le ditte produttrici oppure ditte titolari di esclusiva per gli stessi prodotti nel territorio regionale;
- le Pubbliche Amministrazioni, le Istituzioni, le Associazioni, i Consorzi, le imprese e gli Enti in genere, comunque riconosciute promotori, sostenitori od organizzatori di attività direttamente o indirettamente connesse.

Art. 4 - Chi, rientrando in una delle categorie del precedente Art. 3, intende essere ammesso o partecipare alla Fiera, deve presentare domanda sull'apposito modulo che deve essere sottoscritto dal richiedente, se si tratta di ditta individuale, dal legale rappresentante in ogni altro caso. **Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e negli allegati e deve contenere l'indicazione chiara ed esplicita dei prodotti da esporre, nonché l'elezione di domicilio in Cagliari della ditta richiedente e l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente regolamento, con l'approvazione specifica di quelle ivi particolarmente richiamate.** La domanda presentata da rappresentanti e concessionari o agenti deve contenere altresì le indicazioni della Casa proponente e della sua sede ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e la permanenza del rapporto con la Casa stessa, salva alla Fiera la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito. Gli agenti esclusivi o concessionari partecipanti in nome e per conto di Ditte diverse, devono presentare domanda di partecipazione di ciascuna Ditta rappresentata ed in tal caso, sarà dovuta una tassa di iscrizione per ciascuna domanda di partecipazione.

Art. 5 - Le domande di partecipazione dei nuovi espositori, devono essere presentate entro il 31 dicembre 2012 senza versamento di acconto, compilate in ogni loro parte e dovranno contenere tutte le firme richieste. In difetto, le stesse, verranno considerate nulle. Le domande che perverranno dopo tale data saranno prese in considerazione in funzione degli spazi rimasti a disposizione. Le domande, dal momento della presentazione sono irrevocabili e vincolanti per il presentatore, il quale, per il solo fatto della presentazione medesima, resta obbligato - e con esso i suoi delegati, assistenti, consulenti e dipendenti - alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge, in particolare, del presente regolamento, nonché di quelle complementari emanate dalla Fiera.

Art. 6 - Il partecipante che sia stato invitato e che intende confermare il posteggio assegnatogli l'anno precedente, dovrà presentare domanda entro il 18 dicembre 2012. Tale conferma è comunque condizionata dalle superiori esigenze della Fiera che si dichiara fin d'ora libera di assumere ogni decisione al riguardo. Ove non presenti la domanda, entro tale data, perderà ogni precedenza nelle assegnazioni.

Art. 7 - La Fiera ha la più ampia discrezionalità in ordine alla accettazione o meno delle domande di partecipazione e la sua decisione in materia è insindacabile. L'attività di ammissione degli espositori e di assegnazione degli spazi espositivi, costituisce libera estrinsecazione dell'attività commerciale privata, svolta in ambito concorrenziale, propria del mercato fieristico. In caso di ammissione, la comunicazione relativa viene data a mezzo del "Certificato di ammissione" e il contratto si intenderà perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del richiedente. In caso di rigetto della domanda, la Fiera non è tenuta a rendere noti i motivi al richiedente né a corrispondergli alcun indennizzo fatta eccezione solamente per il rimborso delle somme versate a titolo di acconto. Il rimborso verrà effettuato senza interessi, contemporaneamente alla comunicazione relativa. L'accettazione della domanda è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi.

TARIFFE E PAGAMENTI

Art. 8 - I compensi per i posteggi sono quelli riportati nel listino allegato al modulo di domanda. I canoni, tariffe e servizi vengono applicati in base al settore merceologico e/o al padiglione. Gli stands ubicati in zone ritenute privilegiate avranno un canone calcolato forfaitariamente e non a metri quadri.

Art. 9 - Il partecipante alla Fiera è tenuto a corrispondere, secondo le tariffe e le indicazioni contenute nel listino:

- il diritto fisso di iscrizione;
- un compenso per lo spazio (posteggio) riservatogli;
- un compenso per i servizi e gli impianti speciali di cui è dotato il quartiere fieristico e di cui egli intenda usufruire;
- ogni altro importo previsto dal regolamento e dalle norme complementari.

Art. 10 - Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dell'art. 9, dedotto quanto versato a titolo di acconto, dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 28 gennaio 2013, in ogni caso prima dell'ingresso in Fiera per l'allestimento.

Il pagamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- Il 30% al momento del perfezionamento del contratto (alla firma del certificato di ammissione);
- Il 70% prima dell'ingresso in Fiera per l'allestimento.

RINUNCIA - ABBANDONO

Art. 11 - Chi, dopo aver sottoscritto il certificato di ammissione, rinunci a partecipare alla Fiera deve darne comunicazione in forma scritta indicandone i motivi. Nel caso in cui la rinuncia pervenga alla Fiera dopo 5 (cinque) giorni dal ricevimento del certificato di ammissione, la ditta rinunciatrice non ha diritto alla restituzione di quanto già versato e sarà inoltre tenuta a corrispondere la somma ancora dovuta ai sensi dell'Art. 10 del presente regolamento.

Art. 12 - Nel caso di rinuncia o di abbandono, la Fiera, indipendentemente da quanto previsto dagli Art. 9 e 10, si riserva la facoltà di disporre liberamente dei posteggi relativi.

ASSEGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 13 - I posteggi sono assegnati di norma in base a criteri di classificazione merceologica stabiliti, a suo insindacabile giudizio, dalla Fiera e tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate nella domanda di partecipazione. L'assegnazione del posteggio e la regolarizzazione del contratto avviene con la sottoscrizione del "certificato di ammissione" ed il pagamento dell'importo ivi concordato. L'assegnazione dello/gli stand è valida solo per il Richiedente/Espositore intestatario del "Certificato di ammissione". L'espositore può occupare solo gli spazi assegnati e indicati nel certificato e nessuno spazio ulteriore, in particolare corsie, spazi comuni e uscite di sicurezza.

Art. 14 - La Fiera si riserva la facoltà - da esercitare per causa di forza maggiore ed a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento, e quindi, anche dopo l'invio del "certificato di ammissione" ed anche durante la Fiera - di modificare o di ridurre lo spazio già concesso o di sostituirlo con altro, anche in diversa zona o padiglione. Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante non ha diritto ad altro che all'eventuale conguaglio nel caso di riduzione dello spazio assegnato.

ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI

Art. 15 - Gli allestimenti dei posteggi e l'apposizione delle insegne devono essere eseguiti secondo le prescrizioni impartite dalla Fiera stessa, cui i progetti relativi devono essere a tal fine presentati almeno 45 giorni prima della data di apertura della manifestazione. La Fiera si riserva di adottare, per determinati posteggi o gruppi di posteggi, fondali, divisori ed insegne uniformi obbligatorie; in tal caso tali materiali saranno messi a disposizione dalla Fiera per tutta la durata della manifestazione gratuitamente, con l'obbligo per gli espositori di rispettare l'assetto dato alla Fiera. I partecipanti, devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica di quelli vicini e non arrecare danno ad altri partecipanti e comunque nei limiti stabiliti dalla Fiera. Gli allestimenti e le insegne non in regola con le norme su esposte, devono essere rimossi su ordine della Fiera, a cura e spese del partecipante. Qualora questi non vi provveda entro i termini e nel modo stabiliti, la Fiera può procedervi d'ufficio a spese e rischio e per conto del partecipante. Per i padiglioni I-A-G l'altezza massima degli allestimenti non dovrà essere superiore a m. 2.90 per pareti continue. Sono vietate le strutture aeree comunque pericolose; La Fiera si riserva il diritto a rimuovere a spese dei partecipanti. In merito all'allestimento la Fiera provvederà ad inviare un disciplinatore al quale tutte le ditte partecipanti dovranno strettamente attenersi. In difetto saranno addebitati tutti i costi che la Fiera dovrà sostenere per il ripristino delle strutture e la riparazione dei danni eventualmente causati. La ditta espositrice dovrà attenersi al piano di viabilità redatto dall'Azienda e sarà responsabile sia della sicurezza nei confronti del personale da lui utilizzato sia nei confronti di terzi. E' tenuta inoltre al rispetto delle misure da lui ritenute idonee per il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sarà cura dello stesso espositore prendere inoltre visione della sezione del piano di sicurezza relativo alle attività espositive con particolare riguardo all'area in cui è inserito lo spazio espositivo assegnato. Egli dovrà anche esibire, su richiesta del personale della Fiera, copia della dichiarazione di conformità ed altra documentazione richiesta dalla vigente normativa (legge 46/90, D.Lgs. 81/2008 e relativi regolamenti di esecuzione ed integrazioni).

a) - L'espositore è tenuto a presentare i propri prodotti, indicati nella richiesta di partecipazione, nel settore merceologico al quale viene assegnato.

È vietata:

- l'esposizione di cartelli pubblicitari e di prodotti di altre ditte, se non in conformità con quanto riportato nel successivo art. 27;
 - l'esposizione di cartelli indicanti il compratore dei prodotti esposti e il loro prezzo.
- L'inosservanza di tale norma dà luogo alla chiusura del posteggio ed alle successive conseguenze come riportato al comma "e" del presente articolo.
- Le aree sono messe a disposizione dei partecipanti almeno 4 giorni prima dell'apertura ufficiale della Manifestazione. La Fiera si riserva comunque la possibilità di variare tale periodo in più oppure in meno. Gli stands completi di ogni rifinitura e dei prodotti debbono essere pronti entro il termine stabilito dalla lettera di istruzioni per gli espositori. In ogni caso se entro tale termine l'espositore non avrà occupato il posteggio, la Fiera sarà autorizzata a disporre dello stesso.
 - La messa in opera dell'allestimento del posteggio deve rispettare fino nei minimi particolari il progetto precedentemente presentato. L'inosservanza di tali norme dà luogo a quanto riportato al comma "e" del presente articolo.
 - Qualsiasi tipo di allestimento deve essere completamente smontabile. Non è infatti consentita l'installazione di stands fissi.
 - L'inosservanza delle norme del presente Regolamento da parte dell'espositore dà luogo alla chiusura del posteggio, che deve essere sgomberato da parte dello stesso entro le 24 ore successive all'emissione della comunicazione ufficiale che può avvenire tramite raccomandata o telegramma al rappresentante legale della ditta espositrice.
- L'allestimento degli stands deve essere contenuto entro la superficie del posteggio assegnato. Circa le operazioni di allestimento si richiamano espressamente quanto prescritto dai precedenti punti da "a" a "e" del presente articolo. È comunque vietato:

- spargere sul pavimento del complesso fieristico nafta, benzina, prodotti chimici, solventi che possano provocare la rovina o l'alterazione del pavimento stesso;
 - imbrattare con vernici, colla o altro i pavimenti, le pareti e le attrezzature del complesso fieristico;
 - effettuare lavori, scavi, impianti e quanto altro possa alterare lo stato delle zone espositive;
 - introdurre nel complesso fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti e comunque pericolosi, nonché accendere fuochi ed usare bombole di gas G.P.L. o metano.
- L'infrazione ai divieti comporta l'immediata chiusura del posteggio con le conseguenze di cui al comma "e" del presente articolo. L'espositore per l'allestimento del proprio stand deve usare materiali non attaccabili dal fuoco e completamente ignifughi secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, esonerando la Fiera da ogni responsabilità civile e penale in ordine ai danni provocati dall'omissione del rispetto di dette norme.
- L'espositore si impegna inoltre ad usare per gli impianti elettrici apparecchiature, cavi e materiali conformi alle norme C.E.I. ed E.N.P.I.. In aggiunta a quanto previsto dal comma "b" del presente articolo, l'eventuale permanenza all'interno del complesso fieristico per l'ultimazione degli allestimenti entro le ore stabilite dovrà essere autorizzata dalla Fiera per la qual cosa l'espositore sarà tenuto a pagare le spese aggiuntive che saranno comunicate all'atto dell'autorizzazione, per ogni ora di permanenza oltre l'orario stabilito. In aggiunta a quanto previsto dal successivo art. 32 del Regolamento Generale, l'espositore che non avrà provveduto allo sgombero del posteggio entro il giorno stabilito nelle "Istruzioni per gli espositori", sarà tenuto a rimborsare alla Fiera tutte le spese aggiuntive richieste per ogni giorno di ulteriore permanenza all'interno del complesso fieristico.

CAUZIONE

Art. 16 - Gli espositori, che avranno assegnato lo stand all'interno dei padiglioni o sotto pensilina, sono tenuti, prima del ritiro del lasciapassare d'ingresso delle merci da esporre, al versamento di un deposito cauzionale di € 104,00 a stand, da effettuarsi mediante assegno bancario intestato all'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna - Cagliari. Tale deposito viene versato: a) a copertura di eventuali danni causati agli impianti fissi o mobili dell'Azienda; b) per eventuali interessi passivi maturati per ritardato versamento degli importi dovuti; c) per eventuali diritti erariali anticipati dall'Azienda e o carico dell'espositore. La restituzione del deposito avverrà dopo la verifica dello stato dello stand e dell'inesistenza di pendenze con questa Azienda.

Art. 17 - Per i lavori di allestimento del posteggio, il partecipante può servirsi di ditte di sua fiducia, purché la Fiera abbia preventivamente manifestato, per ciascuna di esse, il proprio gradimento.

PREVENZIONE INCENDI

Art. 18 - Il materiale di allestimento che verrà utilizzato dalla ditta espositrice dovrà essere di classe 1 di resistenza al fuoco e comunque in regola con la normativa vigente in materia al momento della rassegna. La Ditta partecipante è pertanto tenuta, in uno con la presentazione del progetto di cui all'Art. 15 del presente Regolamento ad esibire la relativa certificazione rilasciata dalla ditta fornitrice dei materiali stessi. In difetto l'Amministrazione fieristica potrà ordinare la rimozione di tutti i materiali non in regola con la norma citata.

Art. 19 - Il trasporto dei materiali, l'allestimento dei posteggi e l'esposizione dei prodotti viene autorizzato, mediante il visto d'ingresso, dall'Ufficio della Fiera. In particolare il partecipante è tenuto ad osservare scrupolosamente il limite di carico unitario stabilito dalla Fiera per ciascun piano degli edifici del quartiere fieristico. Per i materiali e per i campioni in genere depositati nel quartiere fieristico la Fiera non rilascia ricevuta né assume responsabilità di sorta.

Art. 20 - Il partecipante deve provvedere giornalmente e nelle ore fissate dalla Fiera alla pulizia del proprio posteggio servendosi del proprio personale o delle imprese di pulizia autorizzate dalla Fiera stessa. Per l'ipotesi in cui la pulizia non venga eseguita tempestivamente e in forma accurata, la Fiera si riserva la facoltà di provvedervi con proprio personale, addebitandone la relativa spesa al partecipante.

Art. 21 - Le persone addette ai posteggi devono risultare idonee ai compiti che sono chiamati a svolgere. In particolare, esse sono tenute ad osservare costantemente e nei confronti di chiunque contegno corretto, in difetto di che, la Fiera può, a suo insindacabile giudizio, inibire loro ulteriore accesso al quartiere fieristico, salva l'adozione delle maggiori sanzioni previste nei casi di particolare gravità.

SPEDIZIONIERE UFFICIALE

Art. 22 - La Fiera si avvale di uno spedizioniere ufficiale, al quale gli espositori potranno rivolgersi per tutte le operazioni di trasporto movimento merci, carico, scarico e deposito; il nominativo verrà comunicato, a richiesta, dall'ufficio commerciale dell'Azienda.

FORNITURE DI ACQUA E DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 23 - Il quartiere fieristico è dotato di impianti per l'erogazione dell'energia elettrica. Nei limiti di disponibilità degli impianti, il partecipante può ottenere la fornitura relativa, presentandone richiesta alla Fiera nella domanda di partecipazione. Tale richiesta è a tutti gli effetti vincolante per il partecipante, per cui questi è tenuto al pagamento della relativa fattura anche se di fatto non utilizza l'energia richiesta. Per queste forniture la Fiera non assume nessuna responsabilità né presta alcuna garanzia, limitandosi essa a trasmettere all'utente le prestazioni delle Aziende fornitrici. Qualora il posteggio assegnato sia sprovvisto degli attacchi per l'utilizzazione di detti servizi, la Fiera, ove richiesto dal partecipante ed a spese esclusive dello stesso, può provvedere alla messa in opera dei collegamenti necessari, purché non vi ostino ragioni di carattere tecnico. Eventuali impianti particolari - idrici, elettrici ed altri nell'ambito dei singoli posteggi possono essere eseguiti a cura del partecipante, solamente se preventivamente autorizzati in forma scritta dalla Fiera.

Art. 24 - Il consumo dell'energia elettrica, illuminante o motrice, dipendente da installazioni di qualunque tipo, preventivamente autorizzato dalla Fiera, sarà addebitato all'espositore e computato in base alle tariffe riportate nel listino allegato alla domanda. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, dovesse risultare che la potenza di energia elettrica impegnata sia superiore a quella inizialmente richiesta, la differenza verrà fatturata successivamente a conguaglio con la maggiorazione del 10%.

Le caratteristiche della corrente sono:

- per illuminazione alternata monofase, 220 volts, 50 periodi;
- per forza motrice (F.M.) alternata trifase, 380 volts, 50 periodi.

I pagamenti relativi a quanto dovuto alla Fiera per le forniture di cui sopra devono avvenire entro e non oltre il 28 gennaio 2013.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 25 - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003. Nell'ambito della manifestazione fieristica, l'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna, titolare del trattamento dei dati, provvede in proprio alla raccolta ed al relativo trattamento dei dati riferiti alle ditte espositrici per eventuali elaborazioni statistiche, inviti a mostre e fiere che si terranno in futuro. Tali dati verranno inoltre comunicati ad aziende che collaborano alla realizzazione della cartellonistica e della pubblicità promozionale connessa allo svolgimento della manifestazione. E' implicito che nel caso in cui la ditta espositrice non rilasci il consenso al trattamento dei dati, la stessa non potrà essere inserita nella comunicazione pubblicitaria, né potrà essere invitata a future manifestazioni.

PUBBLICITÀ

Art. 26 - Ai sensi delle norme di Legge e dei regolamenti comunali che disciplinano l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e divieti sulle pubbliche affissioni, ciascuna ditta espositrice è obbligata alla presentazione al Comune di Cagliari della documentazione relativa alla pubblicità visiva e sonora che intende realizzare in occasione della manifestazione fieristica. L'imposta si applica secondo la normativa vigente e quanto previsto dal regolamento comunale.

Art. 27 - Ogni espositore può svolgere e soltanto per la propria Ditta, azione pubblicitaria unicamente nell'interno del posteggio, con esclusione però di tutte quelle forme che per la loro esteriorità o per la loro sonorità possono costituire elementi di disturbo per gli altri espositori. La Fiera consente ad ogni espositore di apporre nel proprio stand un'insegna delle dimensioni massime di m. 3 x 0,40; l'apposizione di ogni altra insegna dovrà sottostare al pagamento del canone pubblicitario secondo le tariffe previste. Ogni altra pubblicità dovrà inoltre essere preventivamente autorizzata e assoggettata al pagamento del canone stabilito. Per speciali necessità tecniche, esigenze di servizio od altro, le installazioni pubblicitarie possono essere dalla Fiera spostate ed anche eliminate con diritto, in quest'ultimo caso, ad eventuale rimborso proporzionalmente al canone versato.

ESERCIZI PUBBLICI

Art. 28 - I posti di ristoro sono tenuti ad osservare, oltre le norme del presente regolamento, anche quelle particolari clausole e condizioni da definirsi separatamente, ivi comprese le tariffe per le consumazioni da parte del pubblico che l'Ente si riserva di autorizzare. Inoltre le introduzioni di attrezzatura di marca (macchine da caffè, frigo, miscelatori, dosatori, bilance, ecc.) avente carattere pubblicitario dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione fieristica. L'inosservanza delle norme impartite dall'Ente e delle speciali disposizioni di legge e sanitarie comporta l'immediata chiusura dell'esercizio.

MACCHINE IN AZIONE

Art. 29 - I macchinari così come gli automezzi in esposizione ammessi alla rassegna, possono essere azionati all'interno del recinto fieristico dietro comunicazione preventiva all'Amministrazione e sempre che non costituiscano pericolo o molestia ai visitatori ed alle strutture fieristiche. In ogni caso tali operazioni devono essere effettuate con la presenza del personale adeguato alle manovre da compiere e rimarrà ovviamente a carico della ditta espositrice l'ottemperare a disposizioni di legge, regolamenti e verifiche da parte delle autorità competenti per l'ottenimento dei necessari nulla-osta.

VIGILANZA ED ASSICURAZIONE

Art. 30 - La Fiera provvede ad un servizio di vigilanza diurna e notturna, ma declina comunque ogni responsabilità diretta per i rischi anche naturali o di forza maggiore. E' fatto obbligo all'espositore di custodire il proprio stand durante l'orario di apertura della Fiera e durante le operazioni di allestimento/disallestimento. L'Organizzazione declina ogni responsabilità derivante da eventuali danni o in dipendenza da furti. La Fiera provvede invece ad assicurare le merci esposte contro i danni materiali dipendenti da incendi, azione di fulmine, scoppio degli apparecchi a vapore, caduta degli aerei. Al fine di rendere valida l'assicurazione delle proprie merci l'espositore dovrà far pervenire all'Organizzazione - almeno 24 ore prima dell'apertura della Fiera - un elenco dettagliato delle merci esposte redatto in triplice copia con l'indicazione dei rispettivi valori.

Art. 30bis - Responsabilità: l'espositore è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.

PROPRIETÀ INDUSTRIALI

Art. 31 - Tanto i prodotti che le merci esposte, quanto i posteggi che li ospitano non potranno essere fotografati, cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza autorizzazione. La Fiera si riserva tuttavia il diritto di riprodurre o di autorizzare le riproduzioni di vedute di insieme o di dettaglio esterne ed interne e di permettere o di farne anche la vendita. L'introduzione alla Fiera di apparecchi fotografici o cinematografici è subordinata ad un permesso scritto. Di ogni riproduzione fotografica, sempre autorizzata, va fornita copia alla Fiera. Le invenzioni, i modelli, i disegni, i marchi non protetti da brevetto o da domanda legalmente depositata, godono - per il fatto della regolare presentazione alla Fiera - della temporanea protezione consentita dalle autorità competenti, sempre che siano state rispettate le regole a ciò stabilite (legge n. 1127 del 29.6.1939).

RIMOZIONE E SGOMBERO DEI POSTEGGI

Art. 32 - Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero dei posteggi possono avere inizio solamente dopo la chiusura della fiera, a far capo dal giorno e dall'ora resi noti dalla Direzione, e debbono essere ultimati entro il termine massimo di quattro giorni dalla predetta data. Trascorso tale termine, senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni anzidette, la Fiera, può procedervi d'ufficio a spese e rischio e per conto del partecipante. Trascorsi trenta giorni dalla chiusura della manifestazione, è data facoltà alla Fiera di far vendere senza formalità di sorta i materiali ed i campioni di cui sopra, che il partecipante non abbia provveduto a ritirare; trattandosi di merci deperibili, la Fiera può provvedervi immediatamente, scaduto il termine di quattro giorni come sopra stabilito. Sull'importo ricavato dalla vendita la Fiera si soddisfa per quanto dovutogli dal partecipante e tiene l'importo residuo a disposizione di questi per il termine massimo di mesi sei, trascorso il quale l'importo medesimo viene incamerato dall'Amministrazione.

Art. 33 - Dopo la chiusura della fiera, l'uscita dal quartiere fieristico dei materiali e dei campioni di pertinenza del partecipante è subordinata al preventivo rilascio da parte dell'Amministrazione del "Buono d'Uscita", buono che non può essere rilasciato se il partecipante non ha prima comprovato di avere adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti della Fiera.

Art. 34 - Per il recupero di ogni specie di credito vantato nei confronti dell'espositore, viene costituito con la firma della domanda di partecipazione e del Regolamento Generale, a favore della Fiera ed a tutti gli effetti, il diritto di ritenzione sulle merci esposte e su tutto l'allestimento e l'arredamento dello stand, nonché il privilegio sui medesimi oggetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2764 del Codice Civile.

Art. 35 - Ultimate le operazioni di rimozione e di sgombero, i posteggi devono essere riconsegnati alla Fiera nello stato in cui si trovavano al momento della consegna. E' fatto obbligo al partecipante di far constatare in ogni caso agli incaricati della Fiera lo stato del posteggio al momento della consegna, e di provvedere a sue spese ai lavori di ripristino che si rendessero necessari. Per tali lavori, la Fiera può anche provvedere all'esecuzione d'ufficio contemplata nel precedente art. 32.

DIVIETI GENERALI ALTRE NORME E DISPOSIZIONI

Art. 36 - a) Senza autorizzazione è vietato alle persone, anche agli espositori ed ai loro dipendenti di restare nei posteggi o nel recinto della Fiera durante le ore di chiusura della medesima. Ferme restando tutte le norme e le disposizioni anche speciali in materia di riunioni in pubblici locali, è esplicitamente vietato accendere fuochi o introdurre materie esplosive, prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestia.

b) E' fatto assoluto divieto di circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno del recinto fieristico. La Fiera provvederà, in caso d'inosservanza, alla rimozione forzata degli stessi con l'addebito delle relative spese e al pagamento di un canone pari a € 10,33 a mq. giornaliero.

c) Ad ogni espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio posteggio, e ciò nelle ore fissate.

d) Salvo nei padiglioni esplicitamente adibiti a tale scopo, è fatto divieto di esercitare la vendita al minuto dei prodotti.

e) L'asportazione dei prodotti e materiali durante il corso della Fiera è tassativamente proibita; sarà consentita soltanto in casi eccezionali, su motivata richiesta, dietro rilascio, da parte della Fiera, di speciale "Permesso di uscita".

f) E' fatto assoluto divieto agli espositori l'utilizzo in locali chiusi di gas in bombole o altri combustibili a fiamma libera.

g) E' fatto assoluto divieto agli espositori di utilizzare apparecchiature sonore che possano arrecare fastidio e disturbo agli altri espositori ed al pubblico. Il mancato rispetto di tale disposizione potrà comportare anche la chiusura coattiva dello stand da parte della Direzione della Fiera.

h) Nella diffusione di stampati, è vietato l'uso di titolo, scritte o grafici comunque in contrasto con i diritti della Fiera, la quale rivendica come sua proprietà esclusiva - insieme ai suoi distintivi - la denominazione di "Hospitando Sardegna" con tutte le semplificazioni, derivazioni e sigle.

i) La Fiera, a mezzo della sua Direzione Generale, si riserva di stabilire anche in deroga al presente Regolamento Generale - norme e disposizioni da essa giudicate opportune per il migliore andamento della manifestazione. Tali norme e disposizioni hanno valore pari al presente Regolamento e devono essere pertanto osservate.

l) Ciascuna ditta interessata è tenuta a regolarizzare direttamente la propria posizione nei confronti della SIAE per quanto attiene tutte le attività interessanti la predetta Società ed i diritti erariali relativi, riguardanti esecuzioni musicali con radioricevente, proiezioni, juke-box, giradischi, televisori, ecc., entro il giorno precedente quello della manifestazione. Nel caso di mancata osservanza di quanto sopra nei termini indicati, la Fiera declina qualsiasi tipo di responsabilità conseguente a sanzioni e multe eventualmente comminate dagli organi accertatori nei confronti della ditta espositrice.

m) La Fiera provvede a propria cura e spese alla sistemazione, all'interno del recinto fieristico, di un congruo numero di estintori, la cui ubicazione è stata preventivamente disposta dai tecnici competenti; è pertanto fatto divieto assoluto rimuoverli o manometterli onde evitare responsabilità per danni in caso di sinistro. Eventuali spostamenti possono essere concordati con l'amministrazione della Fiera.

INGRESSI - ORARI - TESSERE

Art. 37 - La Fiera, per il periodo della sua durata, è aperta al pubblico ogni giorno, secondo l'orario che si riserva di stabilire e di comunicare tempestivamente agli espositori. Essa ha la facoltà di stabilire anche tasse di ingresso per la visita ai singoli padiglioni o Mostre, a carico dei visitatori della Fiera nonché di sospendere l'entrata al pubblico per periodi brevi per esigenze speciali. Potranno però, su concessione della Fiera, esservi ammessi i titolari delle tessere permanenti, e i visitatori che presenteranno speciale invito nominativo. Ad ogni espositore vengono rilasciate un numero di tessere (espositori) in quantità tale da consentire la gestione degli stands.

Per ogni controversia è competente il foro di Cagliari e pertanto l'espositore elegge il proprio domicilio legale in Cagliari.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

La ditta sottoscritta dichiara di aver letto ed accettato espressamente il contenuto di cui all'art. 25 del presente Regolamento e rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 196/2003: "Autorizza l'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna ad inserire i miei dati nelle sue liste ed a comunicarli e diffonderli a mezzo stampa, cartellonistica, spot televisivi e ad elaborarli per la stampa e l'invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Resta inteso che in ogni momento, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrò avere accesso ai dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo, scrivendo a: **Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna – Titolare del trattamento dei dati – Viale Armando Diaz, 221 – 09126 Cagliari.**

Firma _____